

LA CAMERA APPROVA LA LEGGE QUADRO



TESTO APPROVATO ALL'UNANIMITÀ IN SEDE LEGISLATIVA
DALLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NELLA SESSIONE DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 2004

Art. 1. (Finalità).

1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività d'interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, in riferimento soprattutto alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica Spinola*) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative norme di attuazione.

Storico riconoscimento dell'apicoltura quale attività d'interesse nazionale e importante per l'ambiente, per l'ecosistema e l'agricoltura. Impegno di principio e, si spera, d'indirizzo per la salvaguardia della razza di ape ligustica Spinola

Art. 2. (Definizioni).

1. La conduzione zootecnica delle api, denominata «apicoltura», è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.
2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.
3. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) arnia: il contenitore per api;
 - b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
 - c) apiario: un insieme unitario di alveari;
 - d) postazione: il sito di un apiario;
 - e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.
4. L'uso della denominazione «apicoltura» è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 1.

Inquadramento, di là d'ogni possibile dubbio, dell'apicoltura e dei suoi prodotti nell'ambito agricolo, anche nel caso in cui l'attività non sia correlata alla gestione del terreno

Art. 3. (Apicoltore e imprenditore apistico).

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 a titolo principale.

Definizione precisa delle figure impegnate in apicoltura (amatoriali, produttori apistici e produttori professionali). Fondamentale per le politiche di sviluppo di settore e per l'utilizzo delle (limitate) risorse disponibili

**Art. 4.
(Disciplina dell'uso dei fitofarmaci).**

Indirizzo, seppur generico, agli enti regionali a normare e l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi in funzione della possibile tossicità per le api

1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni ed i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.

**Art. 5.
(Documento programmatico per il settore apistico).**

Individuazione dei soggetti e delle azioni possibili da sviluppare, sia sul piano nazionale che a livello regionale e locale, a favore dell'apicoltura

1. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del Regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziare dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi ed il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:

- a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001;
- c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni, nonché del miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni;
- d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali;
- e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni apistiche;
- f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;
- g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura;
- h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;
- i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;
- l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;
- m) tutela e sviluppo delle cultivar delle essenze nettariifere, in funzione della biodiversità;
- n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;
- o) potenziamento ed attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;



ON. SAURO SEDIOLI
Relatore della Legge
Quadro per l'apicoltura



ON. GIACOMO DE GHISLANZONI CARDOLI
Presidente Commissione
Agricoltura della
Camera dei Deputati

- p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;
 - q) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;
 - r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (*Apis mellifera ligustica* Spinola) e dell'*Apis mellifera sicula* Montagano ed incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi contestualmente all'adozione del documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse statali tra le materie indicate al comma 1.
3. Il documento programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1.
4. Al documento programmatico sono allegati:
- a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione;
 - b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma cofinanziata.

Art. 6. (Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività).

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente.
3. I trasgressori dell'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

Art. 7. (Risorse nettarifere).

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico.
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti principi:
- a) il preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, siano in regola con le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
 - b) la conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che im-



Determinazione di un unico momento, a "bocce ferme", per censire e individuare consistenza e posizionamento degli allevamenti apistici su tutto il territorio nazionale

Inequivocabile definizione giuridica della natura di pubblico interesse delle risorse nettarifere e floreali

Riconoscimento della importanza di incentivare il nomadismo anche con l'utilizzo dei terreni gestiti da enti pubblici ed elencazione, piuttosto confusa, di adempimenti. Si sono, nell'elaborazione legislativa, infatti, "persi per strada" diversi importanti criteri di orientamento

Chi ar imento nor mati vo
i ndispensabi le sulle
di stanze mi ni me
obbligatori e degli apiari
da strade e confini che
consentirà una notevole
riduzione delle liti e dei
contenziosi che
“inceppano” la
convivenza civile ed il
sistema giuridico

Definizione e normazione
fiscale di una tipologia di
servizi o retribuita:
l'impollinazione delle api
curata all'apicoltore

stano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.

3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

4. Ai fini di cui al presente articolo ed unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.

Art. 8.

(Distanze minime per gli apiari).

1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente: «Art. 896-bis. - (Distanze minime per gli apiari) - Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario ed i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione».

Art. 9.

(Riconoscimento del servizio di impollinazione).

1. L'attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola per connessione, ai sensi dell'articolo 2135, secondo comma, del codice civile.

2. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano l'attività di impollinazione, possono determinare il reddito imponibile, relativamente a tale attività, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tale attività il coefficiente di redditività del 25 per cento.

3. I soggetti di cui al comma 2 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tal caso l'opzione si esercita con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

4. Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia a decorrere dalla approvazione del regime fiscale ivi previsto da parte della Commissione delle Comunità europee.

Art. 10.

(Sanzioni).

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge nonché a quelle dettate dalle leggi regionali, le stesse regioni provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tri-

butaria di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.

Art. 11. (Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12. (Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Stanziamento di risorse specificamente dedicate allo sviluppo del settore apistico



L' U.N.A.API. esprime grande soddisfazione

Come si può dedurre da un'analisi anche superficiale dell'elaborato legislativo sono notevoli e sostanziali le innovazioni normative introdotte dal dispositivo approvato in sede legislativa all'unanimità dalla Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.

L'iter di discussione di questo indispensabile provvedimento si protrae da varie decine di anni e nelle fasi finali di elaborazione ha, purtroppo, coinciso con le incertezze conseguenti alla trasformazione federale dell'ordinamento statuale italiano.

Non ha certo giovato inoltre la scarsa coesione se non la mancanza totale di collaborazione tra le "rappresentanze" apistiche sia sul piano locale sia, più che altro, su quello nazionale.

Dispiace ad esempio che a causa della contrarietà di FAI-Confagricoltura l'approvazione della legge non coincida con l'abrogazione del dispositivo sull'apicoltura emanato nel lontano 1926, contribuendo all'affastellamento e sovrapposizione di disposizioni tipico del nostro patrimonio normativo nazionale. Dispiace ancor di più che a causa dei "soliti noti" non si siano potuti esprimere indirizzi sui connotati per il riconoscimento dell'associazionismo apistico.

L'auspicio è che al Senato il provvedimento sia posto a calendario per la discussione in tempi celeri e che siano apportate alcune indispensabili integrazioni quali la possibilità per le Regioni di aggiornare l'inadeguata e vetusta normativa sanitaria in materia d'apicoltura.

Rivolgiamo il ringraziamento sentito degli apicoltori italiani a tutti i parlamentari che hanno contribuito al buon esito di questo indispensabile strumento giuridico e quindi ai componenti della Commissione Agricoltura che hanno saputo, nonostante tutto, esprimere un voto bi-partisan per l'apicoltura. Un ringraziamento particolare meritano, quale strenuo tessitore l'Onorevole Sauro Sedioli (DS), relatore della legge, l'Onorevole Giacomo De Ghislanzoni (FI) presidente della Commissione Agricoltura ed il presidente della Camera dei Deputati Pierferdinando Casini che ha concesso alla Commissione Agricoltura la sessione legislativa.

Siccome gli apicoltori hanno buona memoria ci sembra anche indispensabile ricordare quanti in passato hanno dato un contributo e fra i tanti il nostro pensiero riconoscente non può esimersi di rivolgere un grazie caloroso all'Onorevole Flavio Tattarini (DS) che tanto ha fatto nelle scorse legislature per il rinnovamento legislativo apistico.

Francesco Panella